



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Comunico che è stato sottoscritto con il C.O.A. un protocollo d'intesa in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di protezione internazionale in conformità alle linee guida concordate tra il CSM e il CNF.

Si tratta di un importante risultato raggiunto a seguito di interlocuzione con il C.O.A., con specifico riferimento alla misura dei compensi da adottare.

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

TRIBUNALE DI ROMA

e

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di protezione internazionale

Il Tribunale di Roma con sede in Roma, via Golametto,1, rappresentato dal Presidente dott. Francesco Monastero e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (per brevità C.O.A.) di Roma con sede Roma Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour, rappresentato dal suo Presidente Avv. Mauro Vaglio, di seguito congiuntamente definite "Parti";

Visto il Protocollo d'intesa contenente le "Linee Guida in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di protezione internazionale" intercorso fra il Consiglio Superiore della Magistratura e il Consiglio Nazionale Forense, sottoscritto in data 7 luglio 2017 (che si allega) volto a promuovere la predisposizione di protocolli tra i singoli Uffici Giudiziari e i Consigli degli Ordini Forensi territorialmente competenti, oltre che di accordi con enti e/o cooperative che possano garantire l'assistenza di interpreti qualificati, considerate le prassi non omogenee adottate sia dall'Autorità Giudiziaria, sia dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati in materia di ammissione del richiedente al patrocinio a spese dello Stato, attualmente disciplinata dall'art. 16 del D. LGS 25/2008;

Rilevato che la complessiva situazione geo-politica nel Mediterraneo, nell'Africa sub sahariana e nel vicino Oriente ha generato una crescita esponenziale dei flussi migratori;

Rilevato che l'aumento del numero dei migranti nel nostro Paese non può essere percepito come un fenomeno straordinario, avendo ormai assunto, per la sua considerevole entità, carattere strutturale;

Visto l'esponentiale aumento dei procedimenti per l'ottenimento della protezione internazionale, venutasi a determinare nei diversi uffici giudiziari competenti per effetto degli imponenti flussi migratori, registrati soprattutto nell'ultimo biennio;

Considerato che il quadro normativo è attualmente rappresentato dal D.LGS 25/2008, come modificato dal recente DL 13/2017, convertito in L 46/2017, che ha apportato modifiche al procedimento giurisdizionale, segnatamente tra le altre, la trattazione collegiale, una articolata regolamentazione della partecipazione del richiedente e l'abolizione del secondo grado di merito;

Ritenuto che il quadro normativo è rappresentato, tra le tante fonti, dalla Convenzione di Ginevra, dalla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, dalla Carta di Nizza, dalla Costituzione Italiana, oltre che dal diritto interno;

Considerato che la natura inviolabile del diritto di asilo richiede di rimuovere ogni ostacolo alla corretta applicazione della normativa vigente in tema di protezione internazionale e di riconoscimento dello status di rifugiato;

Considerato che i diritti inviolabili dei richiedenti la protezione internazionale si concretizzano assicurando loro il pieno accesso alla giustizia, anche mediante la fruizione del patrocinio a spese dello Stato, la cui disciplina deve trovare puntuale e rigorosa applicazione;

Ritenuto, in particolare, che la necessità di offrire ai richiedenti la protezione internazionale una difesa effettiva, nel rispetto della normativa interna di rango

costituzionale e della normativa sovranazionale, che non si traduca in vuoto simulacro, porta come indefettibili corollari sia quello dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sia quello di garantire la presenza di un interprete la cui retribuzione sia comunque posta a carico dello Stato sia, soprattutto, quello di assicurare al difensore un compenso effettivo e commisurato alla delicatezza del ruolo che è chiamato a svolgere nell'ambito di tali procedimenti;

Le Parti convengono quanto segue:

- 1) Il C.O.A. di Roma provvederà alla ammissione in via provvisoria del richiedente al patrocinio a spese dello Stato: a) attenendosi, nella valutazione della sussistenza dei presupposti, al disposto dell'art. 74 co. DPR 115/2002 ossia ad effettuare la sola verifica formale della non manifesta infondatezza, limitando le delibere di rigetto alle sole ipotesi nelle quali risulti che non vi è legittimazione attiva o che vi è perenzione dell'azione, non essendo richiesto al COA di esercitare ulteriore controllo che compete solo alla fase giurisdizionale; b) con riferimento al possesso delle condizioni reddituali previste dagli artt. 76 e 77 DPR 115/2002, a fronte dell'oggettiva impossibilità di adempiere alla prescrizione, anche a norma dell'art. 8 DPR 21/2015, sarà inderogabilmente ritenuta idonea e sufficiente l'autocertificazione dell'interessato, con firma autenticata dal difensore.
- 2) Il Tribunale di Roma, senza minimamente voler incidere sulle valutazioni di sua stretta competenza, sia a fronte del rinnovo dell'istanza di ammissione eventualmente respinta in via provvisoria dal C.O.A., sia in sede di verifica definitiva dell'esistenza dei presupposti per l'ammissione e per il mantenimento della stessa, valuterà se attenersi ai medesimi criteri. Non potrà comunque mai essere disposta la revoca del beneficio sulla base del mero presupposto del rigetto nel merito della domanda di protezione internazionale o di riconoscimento dello *status* di rifugiato politico. Anche

al fine di ridurre le decisioni di rigetto per inammissibilità connesse a vizi formali, le parti si impegnano a stipulare un successivo protocollo per l'elaborazione di modelli standardizzati degli atti.

- 3) Per le ipotesi previste dall'art. 10 DL 13/2017, convertito in L 46/2017, in caso di nomina del secondo difensore, è applicabile il disposto dell'art. 100 DPR 115/2002.
- 4) Il Tribunale di Roma, nelle more della stipula di Protocollo d'Intesa fra il Ministero dell'Interno e il Consiglio Nazionale Forense, in analogia con quello stipulato fra il suddetto Ministero e il Consiglio Superiore della Magistratura per la disponibilità delle informazioni elaborate dalla Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo – Unità COI, anche ai difensori, metterà a disposizione del richiedente le suddette informazioni.
- 5) Per assicurare pienezza del diritto di difesa nei confronti del richiedente la protezione internazionale o lo *status* di rifugiato, il Tribunale di Roma ed il C.O.A. di Roma stipuleranno convenzioni con enti e/o associazioni che assicurino l'assistenza, fin dal primo momento, di un interprete qualificato che parli la lingua conosciuta dal richiedente la protezione internazionale o l'asilo. Per il pagamento del compenso dell'interprete si applicherà l'art. 131 DPR 115/2002, nei limiti degli accordi conclusi nell'ambito delle predette convenzioni.
- 6) I difensori dei richiedenti protezione internazionale ammessi al patrocinio a spese dello Stato potranno anche depositare in udienza una copia di cortesia dell'istanza di liquidazione del compenso, sulla scorta del prospetto di liquidazione standardizzata di seguito riportato, salvi gli effetti del necessario deposito telematico. Sulla liquidazione l'A.G. deciderà a mente dell'art. 83 co. 3 bis DPR 115/2002.

LIQUIDAZIONE STANDARDIZZATA

Si tratta di cause di valore indeterminabile. Il compenso è liquidato per fasi così come definite dall'art. 4 comma 5 DM 55/2014. E' imprescindibile la liquidazione della fase di studio e introduttiva del giudizio, salva l'ipotesi prevista al successivo punto 4). La fase istruttoria dovrà essere liquidata, quando effettivamente svolta e in caso di audizione del ricorrente ovvero nel caso di produzioni documentali ulteriori (oggetto di richiesta di parte o del giudice) rispetto a quelle indicate in ricorso (è quindi possibile escludere la fase istruttoria nel caso in cui non sia prodotto né acquisito nulla dopo l'introduzione e le parti chiedano l'immediata decisione oppure il rinvio per conclusioni poi riportandosi). La fase decisoria dovrà essere liquidata quando effettivamente svolta, con la discussione in udienza o con il deposito di note conclusive (è quindi possibile escludere la liquidazione per la fase decisoria quando non si sia svolta alcuna delle indicate attività difensive)

COMPENSI (già effettuata riduzione di 1/2 ex art. 130 DPR 115/2002)

- Fase di studio e introduttiva € 800,00
- Fase istruttoria € 400,00
- Fase decisoria € 700,00

oltre accessori di legge (aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA)

Per le udienze di convalida dei trattenimenti dei richiedenti asilo e delle relative proroghe nonché per le udienze di convalida degli allontanamenti dei cittadini comunitari:

- Udienza di convalida € 150,00
- Udienza di proroga € 100,00


oltre accessori di legge (aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA)

CORRETTIVI


- 1) Per l'ipotesi di procedimenti di agevole risoluzione (cd seriali) i compensi sopra indicati potranno essere diminuiti fino al 10 per cento
- 2) Per l'ipotesi di procedimenti di particolare complessità per le questioni giuridiche trattate e difficoltà i compensi sopra indicati potranno essere aumentati fino al 20 per cento
- 3) Per l'ipotesi prevista dall'art. 10 del D.L. n. 13/17, convertito in L. 46/2017 (audizione a distanza): aumento del 20 per cento (in tale ipotesi la liquidazione è effettuata una sola volta nei confronti del solo difensore principale)
- 4) In caso di sostituzione del difensore nel corso del giudizio si farà luogo alla liquidazione dei soli compensi come sopra determinati suddivisi tra i difensori che si sono succeduti nel mandato
- 5) Per il giudizio di legittimità: aumento del 40%

12 DIC. 2017

Il Presidente del Consiglio
dell'ordine Avvocati di Roma



Il Presidente del
Tribunale di Roma



Protocollo d'intesa
tra il
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
e
il CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
contenente
LINEE GUIDA
in materia di patrocinio a spese dello Stato
nei procedimenti di protezione internazionale

Il Consiglio Superiore della Magistratura (di seguito CSM) con sede in Roma P.zza Indipendenza n. 6, rappresentato dall'On. Avv. Giovanni Legnini, nella sua qualità di Vicepresidente del CSM, e il Consiglio Nazionale Forense (di seguito CNF) con sede Roma Via del Governo Vecchio n. 3, rappresentato dal suo Presidente Avv. Andrea Mascherin, di seguito congiuntamente definite "Parti"

Rilevato che la complessiva situazione geo-politica nel Mediterraneo, nell'Africa sub sahariana e nel vicino Oriente ha generato una crescita esponenziale dei flussi migratori;

Rilevato che l'aumento del numero dei migranti nel nostro Paese non può essere percepito come un fenomeno straordinario, avendo ormai assunto, per la sua considerevole entità, carattere strutturale;

Visto l'esponenziale aumento dei procedimenti per l'ottenimento della protezione internazionale, venutasi a determinare nei diversi uffici giudiziari competenti per effetto degli imponenti flussi migratori, registrati soprattutto nell'ultimo biennio;

Viste le prassi non omogenee adottate sia dall'Autorità Giudiziaria, sia dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati in materia di ammissione del richiedente al patrocinio a spese dello Stato, attualmente disciplinata dall'art. 16 del D. LGS 25/2008;

Considerato che il quadro normativo è attualmente rappresentato dal D.LGS 25/2008, come modificato dal recente DL 13/2017, convertito in L 46/2017, che ha apportato modifiche al procedimento giurisdizionale, segnatamente tra le altre, la trattazione collegiale, una articolata regolamentazione della partecipazione del richiedente e l'abolizione del secondo grado di merito;

Ritenuto che il quadro normativo è rappresentato, tra le tante fonti, dalla Convenzione di Ginevra, dalla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, dalla Carta di Nizza, dalla Costituzione Italiana, oltre che dal diritto interno;

Considerato che la natura inviolabile del diritto di asilo richiede di rimuovere ogni ostacolo alla corretta applicazione della normativa vigente in tema di protezione internazionale e di riconoscimento dello status di rifugiato;

Considerato che i diritti inviolabili dei richiedenti la protezione internazionale si concretizzano assicurando loro il pieno accesso alla giustizia, anche mediante la fruizione del patrocinio a spese dello Stato, la cui disciplina deve trovare puntuale e rigorosa applicazione;


Ritenuto, in particolare, che la necessità di offrire ai richiedenti la protezione internazionale una difesa effettiva, nel rispetto della normativa interna di rango costituzionale e della normativa sovranazionale, che non si traduca in vuoto simulacro, porta come indefettibili corollari sia quello dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sia quello di garantire la presenza di un interprete la cui retribuzione sia comunque posta a carico dello Stato sia, soprattutto, quello di assicurare al difensore un compenso effettivo e commisurato alla delicatezza del ruolo che è chiamato a svolgere nell'ambito di tali procedimenti;

Ritenuto che per armonizzare e contemperare tali insopprimibili esigenze con l'impegno finanziario dello Stato, in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto dalle Parti in data 13 luglio 2016, le stesse intendono impegnarsi a promuovere la predisposizione di protocolli tra i singoli uffici giudiziari e i Consigli degli ordini forensi territorialmente competenti, oltre che di accordi con enti e/o cooperative che possano garantire l'assistenza di interpreti qualificati;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto dalle Parti in data 13 luglio 2016;

Le Parti convengono quanto segue:

- 1) Con il presente Protocollo d'intesa le Parti, nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a promuovere presso gli Uffici Giudiziari e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competenti nella materia della protezione internazionale, l'adozione di protocolli condivisi che tengano conto delle linee guida di seguito indicate e a esercitare i rispettivi poteri di vigilanza.
- 2) In tal senso, le Parti auspicano che i Consigli dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competenti, tenuto conto delle esigenze di tutela dei



diritti inalienabili dei richiedenti e della difficoltà a documentare i requisiti formali previsti dalla normativa italiana, al momento dell'esame della domanda di ammissione, in via provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato:

a) garantiscano una celere decisione in merito alle richieste di ammissione in via provvisoria, predisponendo adeguate strutture operative;

b) con riferimento al possesso delle condizioni reddituali previste dagli artt. 76 e 77 DPR 115/2002, a fronte dell'oggettiva impossibilità di adempiere alla prescrizione, valutino l'idoneità e l'autosufficienza dell'autocertificazione dell'interessato, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 94 del DPR 115/2002, richiamato dall'art. 16 del D. Lgs. 25/2008.

3) Le Parti auspicano, altresì, che :

a) del pari, e senza minimamente voler incidere sulle valutazioni di sua stretta competenza, l'A.G., sia a fronte del rinnovo dell'istanza di ammissione eventualmente respinta in via provvisoria dal C.O.A., sia in sede di verifica definitiva dell'esistenza dei presupposti per l'ammissione e per il mantenimento della stessa, possa valutare se attenersi ai medesimi criteri, nonché che non sia disposta automaticamente la revoca del beneficio in caso di rigetto nel merito della domanda di protezione internazionale o di riconoscimento dello *status* di rifugiato politico;

b) al fine di assicurare pienezza del diritto di difesa nei confronti del richiedente la protezione internazionale, i Tribunali ed i C.O.A. territorialmente competenti possano stipulare convenzioni con enti e/o associazioni che assicurino l'assistenza, fin dal primo momento, in conformità a quanto richiesto dall'attuale normativa,

anche secondaria, in tema di incarichi da assegnare agli ausiliari del giudice, di un interprete qualificato, equamente retribuito ex DPR n. 115/12, che parli la lingua conosciuta dal richiedente la protezione internazionale.

c) In concordanza con le linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi alla protezione internazionale (delibera plenaria del 15 marzo 2017) siano promosse tutte le forme di intesa tra i Tribunali ed i C.O.A. territorialmente competenti con enti pubblici o privati locali, nonché con i centri di accoglienza e con le organizzazioni non governative, al fine di consentire all'Autorità Giudiziaria, attraverso protocolli, di poter stabilmente contare su interpreti e mediatori culturali affidabili e con le necessarie qualità soggettive.

- 4) Le Parti, infine, auspicano che i singoli uffici giudiziari e i Consigli degli ordini forensi stipulino protocolli con cui offrire linee guida in tema di redazione dell'istanza di liquidazione del compenso spettante ai difensori, anche mediante prospetti di richiesta di liquidazione concordati, tenendo in conto il principio dell'equità del compenso per la prestazione professionale, nonché determinando le modalità di presentazione delle stesse all'Autorità Giudiziaria per una pronta liquidazione.

Roma, 7 luglio 2017

Il Presidente del Consiglio
Nazionale Forense
Avv. Andrea Mascherin

Il Vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura
On. Avv. Giovanni Legnini